



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22/07/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 21 giugno 2010, n.246

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Progetto di variante per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Santiglia" da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Ba) in località lambrenghi. Proponente: Murgeolica Srl.

L'anno 2010 addì 21 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. approvato con D.G.R. n. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza acquisita in atti del Settore Ecologia al prot. n. del 194 del 08.01.2004 la Murgeolica Srl trasmetteva istanza di valutazione di compatibilità ambientale ai fini della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Minervino Murge (Ba) in località "lambrenghi", denominato Santiglia.

A conclusione dell'attività istruttoria espletata, con Determina Dirigenziale n. 140 del 12.04.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 71 del 10.05.2005, conformemente ai pareri espressi dal Comitato regionale per la VIA nelle sedute del 11.02.2005 e del 21.12.2004, la Regione Puglia - Settore Ecologia esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento proposto per n. 27 aerogeneratori, puntualmente identificati nel provvedimento. Atteso che l'intervento ricadeva parzialmente all'interno del Parco dell'Alta Murgia tra le diverse prescrizioni veniva espressamente previsto che "ai fini di ogni valutazione, per acquisire la predetta approvazione per tutte quelle pale ricadenti nell'area parco dovranno essere predisposte e trasmesse allo stesso Ente, ovvero al Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, ai sensi del D.P.R. n. 10.03.2004 istitutivo del Parco, delle schede di inquadramento di ogni singola struttura eolica riportante almeno le seguenti informazioni:

- Uso del suolo di dettaglio in un raggio di almeno 200 m dal punto interessato riportando altresì la presenza di strutture civili o industriali;
- stratigrafia geologica dei luoghi;
- caratteristiche geotecniche del sottosuolo con riferimento anche alla categoria sismica id appartenenza;
- report fotografico ed inserimento in 3D della struttura;
- planimetria dei servizi (allacci, cavidotti di trasporto interrati, viabilità esistente, etc.)
- modalità di scavo e di ripristino ambientale delle aree interessate dagli scavi e dai movimenti terra".

Con Determina Dirigenziale n. 756 del 14.07.2006 veniva rilasciata dal Dirigente del Settore Industria

della Regione Puglia l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 40 MW in località Iambrenghi del Comune di Minervino Murge, composto da n. 20 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW. In detto provvedimento si precisava che "Il Corpo Forestale dello Stato - Comando regione Puglia con nota prot. n. 7807 del 09.08.2005 precisa che ai sensi dell'art. 11 del Decreto istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è affidata la sorveglianza del territorio del Parco nei modi previsti dall'art. 21 della legge 06.12.1991 n. 394" e che "nella conferenza di Servizi la società proponente rinuncia alla installazione di n. 7 aerogeneratori ricadenti all'interno dell'area dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, le stesse saranno oggetto di nuove procedure autorizzative ai sensi del d. lgs. 387/2003". Tale autorizzazione comprendeva anche le opere connesse e le infrastrutture quali: elettrodotto in cavo interrato a 20 KV su tracciato ricadente all'interno dell'area di impianto per il collegamento delle singole torri con la stazione utente di trasformazione e smistamenti 20/150 KV; opere elettriche di collegamento in AT 150 KV in antenna alla Cabina primaria di Spinazzola di proprietà Enel Distribuzione mediante prolungamento delle sbarre AT.

A seguito di sopralluoghi condotti dal Corpo Forestale dello Stato emergeva che, relativamente ai 20 aerogeneratori autorizzati ai sensi del d. lgs. 387/2003 con Determinazione Dirigenziale n.756/2006, quattro (e precisamente quelli identificati dai numeri 4 - 5 - 17 e 18) risultavano ricadenti nell'area del Parco e, pertanto, l'autorizzazione rilasciata per i predetti quattro aerogeneratori risultava non recepire le prescrizioni di cui al parere sulla compatibilità ambientale espresso con determinazione dirigenziale n.140 del 12.04.2005.

Con nota prot.38/4663 del 30.04.2007 il Settore Industria ed Energia comunicava pertanto alla società Murgeolica e all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia l'avvio del procedimento di revoca parziale del provvedimento citato, ai sensi degli artt.7 e 21 quinquies della L.241/90. Nella prefata nota veniva specificato che "... a seguito di sopralluoghi effettuati da personale e rappresentanti dell'Ente è stato accertato che gli aerogeneratori individuati in progetto con i nn.17 e 18 rientrano nell'area protetta, individuata con il DPR 10.03.2004. Del pari, segnala il Direttore, rientrano nell'area protetta gran parte delle canalizzazioni destinate a ricevere i cavi dai singoli impianti per trasferire l'energia prodotta nella sottostazione, ubicata nel comune di Spinazzola e già oggetto di sequestro e dissequestro della Procura della Repubblica di Trani. Pertanto, è richiesto al Settore Regionale Industria ed Energia il riesame della localizzazione degli aerogeneratori contraddistinti in progetto con i nn.17 e 18, delle turbine n.4 e n.5 - le cui localizzazioni sono in corso di verifica - e del cavo che affianca parte della strada vicinale dei Passeggeri, parte di terreno agrario e parte di terreno saldo in area Parco."

La società presentava agli enti competenti, tra cui l'Ufficio VIA della Regione, varie istanze di variante, diversamente motivate e circostanziate (acquisite in atti del Settore Ecologia ai prot. n. 8718 del 31.05.2007, prot. n. 7567 del 22.05.2008, prot. n. 14796 del 21.10.2008, prot. n. 12607 del 18.11.2009), al fine di rilocalizzare le quattro turbine interessate fuori dal confine del Parco, chiedendo una nuova valutazione dell'impatto ambientale con contestuale nuova valutazione di incidenza. Chiedeva altresì la variante relativa all'elettrodotto in cavo interrato a 20 KV.

L'Ufficio VIA della Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 09.02.2009, sulla scorta dei pareri espressi dal Comitato Regionale per la VIA e del parere sulla valutazione di incidenza nello stesso provvedimento richiamati, determinava di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per la variazione del percorso dell'elettrodotto interrato a 20 KV per il tratto ricadente nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e, viceversa, riteneva di non essere titolata ad esprimere la compatibilità ambientale per la rilocalizzazione delle turbine, per tutte le motivazioni e prescrizioni nello stesso provvedimento richiamate.

Con ricorso amministrativo notificato alla Regione Puglia in data 21.04.2009 la società adiva il Tar Puglia - sede di Bari al fine di far dichiarare l'illegittimità, previa sospensione cautelare, della Determinazione Dirigenziale n. 50/2009. Il Tar, con ordinanza n. 258/2009, accoglieva l'istanza cautelare, e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia della Determinazione n. 50, nella parte in cui la Regione, per il tramite del Comitato regionale per la VIA, aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per

potersi esprimere sulla proposta di variante oggetto dell'istanza della ricorrente, "dando luogo in tal modo al definitivo arresto del procedimento e che, sul piano del periculum in mora, ciò determini un apprezzabile pregiudizio agli interessi della società ricorrente, la quale aveva riposto affidamento nella integrale realizzazione del parco eolico assentito dalla Regione". Concludeva dunque il Tribunale ordinando alla Regione Puglia di riesaminare nel merito la proposta di variante presentata dalla società ricorrente.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 594 del 27.11.2009 a firma del dirigente del Servizio Industria veniva rilasciata ulteriore autorizzazione unica per la variante relativamente al percorso dell'elettrodotto interrato a 20 KV, a seguito del parere positivo espresso con determina del dirigente del Servizio Ecologia n. 50/2009.

In esecuzione della prefata ordinanza, l'istanza di variante è stata nuovamente portata all'attenzione del Comitato Regionale per la VIA che, nella seduta del 02.02.2010 constatava che "la variante ricade in zona ZPS e pertanto si pone in contrasto con le seguenti disposizioni regionali, legislative e regolamentari: ... ". Di conseguenza l'Ufficio competente, con nota prot. n. 2075 del 17.02.2010, notificava alla società interessata, all'Ufficio Energia della Regione, all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai Comuni di Minervino Murge e di Spinazzola, la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di variante, dando espressamente facoltà alla società di trasmettere per iscritto, entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza della predetta comunicazione, osservazioni eventualmente corredate da documentazione.

Con ulteriore ricorso ex art. 21, comma 14 della legge 1034/1971 notificato il 09.03.2010, Murgeolica Srl chiedeva accertarsi l'inerzia della Regione Puglia in ordine all'esecuzione della sopra citata ordinanza, assumendo che la Regione Puglia, con la notifica della comunicazione avente prot. n. 2075/2010 avrebbe eluso il giudicato cautelare, avendo ritenuto applicabili norme inconferenti rispetto al caso di specie, al solo fine di evitare il riesame nel merito dell'istanza di variante in questione. Aggiungeva la ricorrente nell'atto di non avere deliberatamente esercitato i propri diritti di partecipazione procedimentale a mente dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comportando le medesime la "sola dilazione dei termini di conclusione del procedimento già abbondantemente scaduti". Concludeva la ricorrente chiedendo applicarsi al procedimento di variante le norme vigenti al momento della approvazione del progetto originario per cui era stata chiesta la variante, oltreché la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di persistente inerzia della Regione nell'esame e valutazione della predetta variante.

Il Tar Bari, con ordinanza n. 241/2010 respingeva l'istanza di esecuzione proposta dalla proponente società ritenendo che il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 2075/2010 non avrebbe violato in alcun modo l'ordinanza cautelare n. 258/2009, poiché "quest'ultima avrebbe soltanto determinato l'obbligo della Regione Puglia di esaminare nel merito la proposta di variante avanzata dalla ricorrente, senza prefigurare l'esito e senza statuire alcunché circa le norme concretamente applicabili in sede di valutazione di impatto ambientale". Rilevava altresì il Tribunale che, in ogni caso, con ordinanza n. 273/2009, lo stesso Tribunale aveva già rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con i principi desumibili dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e dalla Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE, della legge regionale Puglia n. 31/2008, nella parte in cui vieta in modo assoluto ed indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei SIC e ZPS, in luogo dell'effettuazione di apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l'impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall'intervento.

Caratteristiche del progetto di variante in riferimento agli aerogeneratori identificati dai numeri 4 - 5 - 17 - 18:

Nella seduta del giorno 02.02.2010 il Comitato Regionale per la VIA, ai sensi del Regolamento Regionale n. 24/2009, in ossequio alla normativa vigente alla data di espressione del parere nonché sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza di variante per il riposizionamento fuori

dal territorio del Parco dell'Alta Murgia dei quattro aerogeneratori identificati dai numeri 4 - 5 -17 - 18, come da ultimo presentata in data 18.11.2009 ed acquisita in atti al prot. n. 12607 del 18.11.2009, ha espresso le seguenti valutazioni:

[La variante ricade in zona ZPS e pertanto si pone in contrasto con le seguenti disposizioni regionali, legislative e regolamentari: art. 2, comma 6, l.R. n. 31/2008, secondo cui "in applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, nonché degli articoli 4 e 6 del relativo regolamento attuativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti la rete ecologica "NATURA 2000", nonché negli ATE A e B del PUTT/P"; art. 5, comma 1, lett. n), Regolamento Regionale n. 15/2008, secondo cui "in tutte le ZPS è fatto divieto di: (...) n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un'area buffer di 500 metri. In un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico"; art. 4, Regolamento Regionale n. 16/2006, secondo cui "nella scelta di cui all'art. 4 comma 1, nelle ore della definizione delle linee guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del D. lgs. 387/2003, sono ritenute non idonee le seguenti aree: a) Aree Protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; Oasi di protezione ex L.R. 27/98; Aree pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di 200 m"]].

Sulla scorta di tali considerazioni il Comitato regionale per la VIA ha pertanto espresso parere sfavorevole alla realizzazione della variante, a cui è seguita da parte dell'Ufficio la comunicazione prot. n. 2075/2010. A tale nota la società non ha controdedotto nè ha prodotto documentazione per confutarne il contenuto. Pertanto, fino al pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee circa la compatibilità della normativa di settore pugliese rispetto alle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE, la normativa testè richiamata in base alla quale non è consentito localizzare aerogeneratori in SIC e ZPS è valida, efficace e cogente e, dunque, applicabile alla fattispecie in oggetto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 e la successiva D.G.R. n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure

regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02.02.2010 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009;

VISTE le ordinanze del TAR Bari n. 258/2009 e n. 241//2010.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

sulla base del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02.02.2010, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del R.R. 24/2009

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di variante relativamente allo spostamento delle quattro turbine all'impianto eolico nel Comune di Minervino Murge in località lambrenghi e denominato "Santiglia", proposto con le istanze sopra richiamate da Murgeolica Srl, avente sede legale in Bolzano alla Piazza del Grano n.3;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo
Ing. Francesco Corvace Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.
Ing. Gennaro Russo